

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 settembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECL)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)
1701 11 90 100	38,44 (*)	
1701 11 90 910	36,50 (*)	
1701 11 90 950	(?)	
1701 12 90 100	38,44 (*)	
1701 12 90 910	36,50 (*)	
1701 12 90 950	(?)	
1701 91 00 000		0,4179
1701 99 10 100	41,79	
1701 99 10 910	41,99	
1701 99 10 950	40,49	
1701 99 90 100		0,4179

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(?) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

(?) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.